ANNO 68° 1943 FASCICOLO 7-8

# IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME V

## SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

S. Congregazione Orientale. — Annotazioni al decreto sui cinque scapolari . 114

S. Penitenzieria Apostolica. — Pia invocazione indulgenziata . . . . . 116

P. Commissione Biblica. — Sulle versioni della S. Scrittura nelle lingue volgari 117

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

L. P., La « Raccolta di orazioni e pie opere » . . . . . 120

La Repubblica di San Marino in materia di matrimoni . . . . . 124

Rinascita dei Giovani Esploratori . . . . . 125

Facoltà dei Cappellani militari (128) — L. P., Della consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria (132) — G. P., Preghiere dopo la Messa (135) — I quindici sabati (137).

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Norme sulla legalizzazione di firme: Disposizioni generali (138) — Atti posti in essere nello Stato da valere nello Stato (138) — Obbligo della legalizzazione (138).

Legislazione, circa gli sfollamenti: Direttive per lo sfollamento (141) — Assistenza agli sfollati (142, 119) — Assistenza agli sfollati bisognosi (in copertina p. 2).

Diario della Curia Romana - Recensioni (Vedi *Bollettino Bibliografico*, aprile-giugno 1943).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

# IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1943

68° DALLA FONDAZIONE

**Prezzo d'associazione:** Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

## ASSISTENZA AGLI SFOLLATI BISOGNOSI

### Gestione dei fondi raccolti con iniziative locali

*Circ. del Min. dell'Interno* (*Servizi di guerra - Ragioneria*), n. 28698-96-bis in data 13 gennaio 1943

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 26179-349-1 in data 4 dicembre scorso anno 1942, e con il telegramma n. 26884-349-6 in data 15 detto, si ravvisa opportuno di far presente che le somme raccolte con iniziative locali per l'assistenza agli sfollati bisognosi dei centri esposti ad offese aeree nemiche debbono essere registrate in apposito conto al mastro, tra quelli dei fondi fuori bilancio, con la dizione « fondi raccolti con iniziative locali per l'assistenza agli sfollati bisognosi ». E' ovvio che per la gestione dei fondi predetti occorre seguire le disposizioni in vigore in materia di contabilità di Stato.

Per la giustificazione delle relative spese occorre produrre, alla Dir. gen. servizi di guerra di questo Min., appositi rendiconti trimestrali redatti e documentati analogamente a quanto fu disposto per l'assistenza di guerra con la circ. n. 1492-151-2 in data 7 aprile 1941 dall'oggetto « spese a carico del cap. 102- *quater* esercizio 1940-41 Documentazione e rendiconti ».

Si conferma che anche con i fondi di che trattasi, l'assistenza deve essere praticata a favore dei soli sfollati di *autorità, bisognosi* delle città colpite dalle recenti incursioni aeree nemiche e che deve limitarsi al periodo strettamente necessario per la sistemazione degli sfollati stessi.

Nel caso che con i ripetuti fondi venga acquistato materiale lettereccio e vario per l'assistenza contingente, debbono essere seguite le norme impartite con la circ. n. 10602-96 in data 24 gennaio 1942 dall'oggetto « materiale vario per la assistenza straordinaria ai profughi e agli sfollati civili .»

# ATTI DELLA SANTA SEDE

## ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Costituzione Apostolica. — *Taborensis, de Kilima-Njaro et de Dodoma (Mbuluensis)*. Vengono staccate porzioni di territorio dal Vicariato Ap. Taborense e di Kilima-Njaro e dalla Prefettura Ap. di Dodoma e se ne costituisce la nuova Prefettura Ap. Mbuluense. 13 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 249).

Lettera Apostolica. — La chiesa parrocchiale e collegiata di Taggia, in diocesi di Ventimiglia, sotto il titolo dei Ss. Apostoli Filippo e Giacomo, viene decorata della dignità e titolo di basilica minore. 12 febbraio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 251).

Epistole. — I. All'E.mo Card. F. Marchetti Selvaggiani, Vicario Generale di S. S., in occasione ed a protesta del primo bombardamento aereo di Roma da parte degli Anglo-Americani. 20 luglio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 252).

II. All'E.mo Card. L. Maglione, Segretario di Stato, in cui si indicono nuove supplicazioni per impetrare la pace. 5 agosto 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 255).

Allocuzioni. — I. In occasione della solenne udienza concessa a S. E. Harri Holma, ambasciatore straordinario della Finlandia. 26 giugno 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 256).

II. Al Comitato Nazionale Italiano per la celebrazione del 25° anno di episcopato, ricevuto in solenne udienza: parole di compiacenza, di ringraziamento, di speranza e d'augurio per l'Italia. 4 luglio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 258).

## S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

*Taboren. — De Kilima-Njaro.* Decreto di smembramento e di unione. 13 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 265).

## S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

### Annotazioni al decreto circa la benedizione e imposizione dei cinque scapolari

1. Con decreto del 7 aprile c. a. (1) la S. Congregazione per la Chiesa Orientale pubblicò un « Ordo benedicendi et imponendi quinque scapularia sub unica formula secundum ritum byzantinum », comandandone per l'avvenire l'uso esclusivo nella benedizione ed imposizione dei cinque scapolari per i fedeli di rito bizantino, « quibus indulgentiae et privilegia sueta servantur ».

I cinque scapolari di cui parla il decreto sono già in uso nel rito latino, e sono i seguenti:

lo scapolare *bianco* della SS. Trinità, proprio dell'Ordine della SS. Trinità per la Redenzione degli schiavi;

lo scapolare *tannino* della Madonna del Carmine, proprio dell'Ordine Carmelitano;

lo scapolare *nero* della Madonna Addolorata, proprio dell'Ordine dei Servi di Maria;

lo scapolare *ceruleo* della Immacolata Concezione di Maria, proprio dei Chierici Regolari Teatini;

lo scapolare *rosso* della Passione di N. S. Gesù Cristo, proprio della Congregazione dei Preti secolari della Missione.

I primi tre scapolari sono i più antichi e gli ascritti costituiscono confraternita, gli altri due sono assai più recenti, risalendo rispettivamente ai secoli XVII e XIX, e non formano confraternita (2).

2. Per ciascuno di questi scapolari, e per altri ancora, il Rituale Romano (Appendice prima) ha una forma distinta di benedizione e d'imposizione; di più (al n. 14 di detta Appendice) ha una formola più breve di benedizione ed imposizione collettiva di questi cinque, concessa, ad istanza dei PP. Redentoristi, per le occasioni di grandi folle: « ob numerum frequentiorem, ac saepe frequentissimum fidelium hisce sacris scapularibus indui exoptantium ». La prima concessione è del 14 settembre 1857, la seconda del 31 gennaio 1873, la terza, per il quinto scapolare, del 29 luglio 1886 (3).

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1943, p. 46.

(2) A. Gougnard, *De Indulgentiis*, 1933, p. 241. Esiste però fin dal 1894 in Sant'Andrea della Valle in Roma, chiesa dei PP. Teatini, una Confraternita dell'Immacolata Concezione (eretta in arciconfraternita nel medesimo anno 1894) a cui i fedeli si aggregano colla imposizione dello scapolare ceruleo. A. Gougnard, l. c.

(3) Vedi *Il Monitore*, 1887, p. 57.

La formola collettiva del Rituale Romano si compone di tre parti: 1) preghiera di benedizione; 2) rito di imposizione; 3) preci ed orazione finale; di più alcune rubriche direttive. Invece nel presente decreto della S. C. Orientale, sebbene a più riprese vi si parli di benedizione e di imposizione, in realtà, per ragioni che ci sfuggono, c'è la sola preghiera di benedizione (4).

3. Secondo un rescritto della S. C. dei Riti del 22 settembre 1883 (5), per benedire ed imporre validamente i cinque scapolari con l'unica formola occorre, *ad validitatem*, la previa facoltà del superiore dell'Ordine a cui lo scapolare appartiene; per l'uso poi della formola collettiva del Rituale ci vuole, *ad liceitatem*, l'indulto della stessa S. C. dei Riti. Perciò se il sacerdote che benedice e impone gli scapolari con la formola breve, ha ottenuta la sola facoltà dei relativi Ordini, benedice ed impone validamente, ma illecitamente; se poi li benedice ed impone senza la facoltà dei relativi Ordini e con la sola facoltà della S. C. dei Riti, di usare della formola breve, allora benedice ed impone invalidamente, e sono nulle le indulgenze ed i privilegi annessi alla imposizione. Quindi il sacerdote deve munirsi di tutt'e due le facoltà.

Trattandosi di sacerdoti di rito orientale, questa necessaria formalità di ottenere le facoltà è semplificata, bastando, a norma del presente decreto, che il sacerdote si rivolga alla S. C. Orientale: « ... qui debitam facultatem ab eadem Sacra Congregatione obtinuerit »: sarà la medesima S. Congregazione che si occuperà di ottenere la facoltà *ad validitatem* dai superiori degli Ordini e concederà di propria autorità la facoltà *ad liceitatem* di usare la formola breve da essa pubblicata.

4. Nella formola di benedizione proposta dalla S. C. Orientale si fa cenno della medaglia da sostituire allo scapolare: « ... benedic et sanctifica scapularia (*vel* numismata) ». Ciò vuol significare che, come nella Chiesa Latina, così nella Orientale si può far uso dell'indulto concesso a tutti i fedeli con decreto del Sant'Offizio (Sezione Indulgenze) del 16 dicembre 1910, in virtù del quale, sotto certe condizioni, si può sostituire la medaglia metallica agli scapolari di panno. E bisogna pure tener presente su questo soggetto la Notificazione del 25 marzo 1935, con la quale la S. Congregazione Orientale dichiara che

---

(4) La formola latina di benedizione, per quel che riguarda i tre scapolari della Madonna, anticamente era espressa in questi termini: « ... in honorem beatissimae Virginis Matris tuae sine labe conceptae, doloresque tuos ac vices peramanter dolentis et Carmeli Ordinem suo patrocinio decorantis... ». L'attuale formola latina porta così: « ... in honorem beatissimae Virginis Matris tuae sub titulo immaculatae Conceptionis, Septem Dolorum et montis Carmeli... ». La formola proposta dalla S. C. Orientale accostandosi di più alla prima, dice così: « ... ad impetrandum perpetuum succursum immaculatae Dominae et semper Virginis Mariae, cruci adstantis, quae in monte Carmelo suam misericordiam ostendit... ». L'intera formola proposta dalla S. C. Orientale ha un andamento e un sapore più conforme della latina all'uso delle Chiese d'Oriente.

(5) A. GOUGNARD, l. c.

l'indulto in forza del quale tutti i fedeli possono usare l'unica medaglia in luogo degli scapolari di panno non proprii dei Terzi Ordini, per i fedeli di rito orientale viene esteso anche all'atto dell'imposizione, « ita ut huiusmodi impositio per sacrum numisma, loco scapularium ex panno, peracta valida et licita sit, servato tamen in ceteris tenore decreti supramemorati » (del 16 dicembre 1910) (6).

## S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Sancti Deodati, seu Nanceien.* Decreto di approvazione di tre miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Teresa di Gesù, al secolo Alessia Le Clerc, fondatrice delle Canonichesse Regolari di S. Agostino, Congregazione di Nostra Signora. 21 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 266).

II. *Romana seu S. Ludovici.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione della beata Filippina Duchesne, V., della Società del S. Cuore. 9 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 268).

## S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

### Indulgentiae conceduntur piam invocationem recitantibus

SS.mus D. N. divina Providentia Pp. XII, in Audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 17 iulii 1943 concessa, benigne elargiri dignatus est ut christifideles omnes, qui invocationem « Domine, salva nos, perimus » (Matth. VIII, 25), quavis lingua reddita (v. g. Signore, salvaci, ci perdiamo - Seigneur, sauvez-nous, nous périssons - Lord, save us: we perish - Rette uns, o Herr, wir gerhen zugrunde) pia mente recitaverint, infra relatas indulgentias consequi valeant:

I. *Partialem, quingentorum dierum,* saltem corde contrito lucrandam;

II. *Plenariam,* suetis conditionibus acquirendam, si quotidie per integrum mensem invocatio pie repetita fuerit.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 18 augusti 1943.

N. Card. Canali, *Paenit. Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

---

(6) Vedi *Il Monitore*, 1935, p. 165. Riteniamo che vada estesa ai sacerdoti di rito orientale la facoltà che la S. C. Concistoriale concesse, in data 8 dicembre 1939, ai Prelati Castrensi e, per subdelegazione di questi, ai Cappellani militari per tutto il tempo del conflitto, cioè la « facultas ditandi numismata ad hoc praescripta singulis scapularium benedictionibus, ita ut eadem deferentes gratias et Indulgenias lucrentur scapularium, quin haec ex panno confecta prius receperint » (Vedi *Il Monitore*, p. 132 di questo fascicolo).

## P. COMMISSIONE BIBLICA

### Responsum de versionibus sacrae scripturae in linguas verniculas

Pontificia Commissio de Re Biblica ad solvendam quaestionem sibi propositam de usu et auctoritate versionum biblicarum in linguas vernaculas, praesertim ex textibus primigeniis, atque ad suum decretum *De usu versionum Sacrae Scripturae in ecclesiis* d. d. 30 aprilis 1934 magis declarandum, sequentes normas referre et commendare opportunum duxit:

Quandoquidem a Leone XIII f. r., Pontifice Maximo, in Litteris encyclicis *Providentissimus Deus* (*Acta Leonis XIII*, vol. 13, p. 342; *Enchiridion Biblicum*, n. 91) commendatum fuit, ut ad penitiorem cognitionem et declarationem uberiorem verbi divini adhibeantur primigenii Bibliorum textus; eaque commendatione, sane non in solum commodum exegetarum et theologorum facta, visum est ac videtur propemodum consultum, ut iidem quoque textus in linguas communiter notas seu vernaculas, utique sub vigili competentis auctoritatis ecclesiasticae cura, iuxta probatas scientiae sacrae adaeque profanae leges vertantur;

quoniam porro ex Vulgata editione, quam unam et solam inter latinas versiones tunc temporis circumlatas Synodus oecumenica Tridentina declaravit authenticam (*Conc. Trid.*, sess. IV, decr. *De editione et usu Ss. Librorum; Ench. Bibl.*, n. 46), desumptae, ut plurimum sunt pericopae biblicae in liturgicis Ecclesiae Latinae libris ad sacrosanctum Missae Sacrificium et ad officium divinum publice legendae;

servatis servandis:

1° Versiones Sacrae Scripturae in linguas vernaculas sive ex Vulgata sive ex textibus primigeniis factae, dummodo competentis auctoritatis ecclesiasticae licentia editae sint ad normam can. 1391, a fidelibus pro privata ipsorum pietate rite adhiberi et legi possunt; atque etiam, si qua versio, diligenti tum textus tum adnotationum examine a viris biblica et theologica scientia excellentibus peracto, magis fida et apta inventa sit, hanc Episcopi sive singuli sive in conventibus provinciae vel nationis suae congregati, fidelibus suae curae commissis peculiariter, si placuerit, commendare possunt.

2° Pericoparum biblicarum in linguam vernaculam versio quam forte sacerdotes s. Missam celebrantes, pro consuetudine vel pro opportunitate, post lectum ipsum textum liturgicum, populo praelecturi sint, iuxta responsum Commissionis Pontificiae de Re Biblica (*Acta Ap. Sedis*, 1934, p. 315), textui latino, nempe liturgico, conformis sit oportet, integra manente facultate illam ipsam versionem, si expediat, ope textus originalis vel alterius versionis magis perspicuae apte illustrandi.

Quod responsum Ss.mus D. N. Pius Pp. XII, in audientia die 22 Augusti an. 1943 infrascripto Rev.mo Consultori ab Actis benigne concessa, ratum habuit et publici iuris fieri mandavit.

Romae, 22 Augusti 1943.

Iacobus M. Vosté, *Consultor ab Actis.*

Annotazioni. — Il documento è composto di due parti: la prima contiene due considerazioni preliminari, la seconda le risposte ai due quesiti proposti all'inizio.

La prima considerazione preliminare riferisce la raccomandazione di Leone XIII di ricorrere ai testi originali per l'interpretazione dei libri sacri; fa anzi osservare che questo ricorso agli originali non deve servire solo agli esegeti e teologi, ma anche ai fedeli.

La seconda considerazione preliminare richiama il decreto del Concilio Tridentino in rapporto ai brani biblici usati nella liturgia.

Segue poi la risposta al primo quesito: *de usu et auctoritate versionum biblicarum in linguas vernaculas, praesertim ex textibus primigeniis.* In essa si dichiara che queste versioni fatte sia dalla Volgata, sia dai testi originali, debitamente approvate, possono essere usate dai fedeli per la loro privata pietà; di più, i Vescovi, sia singoli sia adunati in sinodo provinciale o nazionale, possono, se vogliono, raccomandare in maniera speciale una di tali versioni, che sia trovata più fedele al sacro testo e più adatta ai bisogni del tempo.

La risposta al secondo quesito riguarda il decreto della stessa P. Commissione Biblica del 1934 (cfr. *Il Monitore Ecclesiastico,* 1934, p. 182) *De usu versionum Sacrae Scripturae in ecclesiis.* Questo così decideva: « Versio Sacrae Scripturae Christifidelibus publice [*in ecclesiis*] praelegatur quae sit confecta ex textu ab Ecclesia pro sacra liturgia approbato ». Ora siccome tale decisione, enunziata in termini forse troppo generici, ha dato luogo a vari dubbi e ad applicazioni troppo rigorose, la P. Commissione Biblica s'è compiaciuta determinarne il senso, dichiarando che non si tratta se non della *lettura fatta dal sacerdote che celebra la S. Messa,* il quale, secondo l'uso esistente in alcuni paesi (specialmente protestanti), letto il Vangelo liturgico, si volta al popolo per rileggerlo in lingua volgare: sembra logico, ed anche conveniente, che tale versione sia fatta secondo quel medesimo testo liturgico letto poco prima, cioè secondo la Volgata, benchè si lasci al sacerdote piena libertà di illustrare quella versione con l'aiuto del testo originale o di una versione eseguita sugli originali. Bisogna però notare che l'accennata convenienza di leggere al popolo una versione dalla Volgata non deriva affatto dal decreto Tridentino, il quale ha per oggetto solo le versioni latine e non le versioni in lingue volgari (cfr. *Biblica,* 1941, p. 456). Dall'odierna dichiarazione della P. Com-

missione Biblica segue dunque che qualunque altra lettura della S. Scrittura, anche in predicazione volgare, la si può fare secondo il genuino testo originale.

Quanto sia differente e, si scusi la parola, erronea l'interpretazione di alcuni Canonisti risulta dalle seguenti loro affermazioni a proposito del can. 1391: « Vigilantia Episcoporum eo spectat, ut non publicentur lingua vulgari versiones de quarum fidelitate et concordantia cum originali (i. e. cum Vulgata latina) non constet » (F. X. Wernz - P. Vidal, *Ius Canonicum*, IV, 2, Romae, 1935, p. 139). E ancora: « Vigilantia Episcoporum id importat ut Episcopi testentur versionem esse fidelem et cum originali concordare; quia tamen nullus S. Scripturae textus originalis declaratus est authenticus, pro originali accipitur *textus latinus Vulgatae* » (M. Conte a Coronata, *Institutiones iuris canonici*, II, Taurini, 1939, p. 326).

Ancora una volta lo zelo materno della Chiesa provvede perchè la Parola di Dio sia messa, nella sua genuina fedeltà, alla portata delle anime e produca in loro gli ubertosi frutti meravigliosamente descritti da S. Paolo (*Rom.* XV 4; II *Tim.* III 16).

---

## Assistenza agli sfollati

*Circ. Min. Interno* (*Servizi di guerra*), n. 7305-349-1 del 20 aprile 1943

A chiarimento delle disposizioni fino ad ora impartite in merito all'assistenza da corrispondere alle popolazioni bisognose che sfollano dai centri incursionati, si precisa quanto appresso:

1) L'assistenza deve essere concessa soltanto agli sfollati bisognosi che si allontanino dai Comuni, per i quali sono state applicate le provvidenze previste dal Regio Decreto 16 dicembre 1942, n. 1498, a favore dei personali dello Stato e degli enti ausiliari; Comuni noti a tutte le Prefetture del Regno, perchè già indicati di volta in volta da questo Ministero.

E' lasciato ai Prefetti di valutare se sia il caso — tenuto conto della gravità dei danni arrecati — di disporre con la necessaria immediatezza, la concessione dell'assistenza agli sfollati bisognosi di altre località colpite e a favore delle quali non sia ancora stato esteso il succitato decreto. Di tale ultimo provvedimento, che ha carattere eccezionale, e la cui applicazione è lasciata al prudente criterio dei Prefetti, dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ministero.

2) Nessuna assistenza deve essere corrisposta agli sfollati, anche bisognosi, che sfollano da altri Comuni.

3) Circa la misura e le modalità di detta assistenza attenetevi alle disposizioni impartite al riguardo con Circ. 4 dicembre 1942.

# NOTE E DISCUSSIONI

## LA « RACCOLTA DI ORAZIONI E PIE OPERE »

### Brevi notizie

La notissima e, un tempo, divulgatissima, in Italia e fuori, *Raccolta di orazioni e pie opere* (1), che nell'anno 1938 fu compresa nella Collezione *Preces et pia opera... Indulgentiis ditata*, è di origine schiettamente romana e risale all'anno 1807. Fu suo ideatore e per 38 anni suo compilatore il sacerdote romano D. Telesforo Galli, Canonico di S. Maria in Cosmedin e Consultore della S. C. delle Indulgenze e SS. Reliquie. Uomo di molta pietà, divotissimo del SS. Sacramento, largo coi poverelli e singolarmente premuroso del bene delle anime, sia dei cristiani viventi come dei fedeli defunti, una delle forme in cui egli tradusse la sua pietà e il suo zelo fu appunto la *Raccolta di orazioni e pie opere*, che compose per fomentare la pietà nei vivi e promuovere i suffragi per i defunti (2).

L'operetta, uscita nel 1807 coi tipi Perego-Salvioni, fu accolta molto favorevolmente e ne fu tale la ricerca, che in breve corso di anni se ne andarono moltiplicandosi le edizioni (3). Alla sua morte, che fu nl 1845, il pio autore potè vederne compiuta l'undicesima (4). Ne raccolse l'eredità quale compilatore Mons. Luigi Prinzivalli, anch'egli Canonico e Arciprete di S. Maria in

---

(1) Il titolo per esteso, che si mantenne in tutte le edizioni, è questo: *Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concedute* (o *concesse*) *dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze*. L'edizione romana del 1810 (non dei Perego-Salvioni, ma di Lino Contedini) ha: *Nuova raccolta di varie orazioni e pie opere, con le Indulgenze loro annesse, proposta ai devoti fedeli cristiani per loro uso e vantaggio spirituale*. Rimane incerto se questa edizione sia una ristampa della prima oppure, com'è più probabile, una imitazione.

(2) Queste notizie sulla prima edizione e sull'autore si trovano nella prefazione dell'edizione romana Perego-Salvioni del 1855, la prima curata da Mons. L. Prinzivalli. Vi si legge che D. Telesforo Galli morì, di anni 77 e giorni 29, li 17 febbraio 1845 e fu sepolto nel pubblico cemeterio di S. Spirito in Sassia.

(3) « Con gran plauso » dice l'edizione citata del 1810; e l'editore, pure citato, del 1855: « L'esito ben grande di tal'opera, che ben dimostra la generale approvazione », obbligò a intraprenderne altre edizioni e « anche queste esaurite benchè in migliaia di copie impresse, e benchè in diverse parti Estere la lodata opera colle stampe siasi pubblicata », si dovette dar mano ad altre ancora.

(4) L'undicesima uscì nel 1844, dalla tipografia Marini.

Cosmedin ed appartenente, in qualità di Segretario, alla medesima S. Congregazione (5).

Trattandosi di opera ad uso non solo dei sacerdoti, ma di tutti i fedeli, conveniva che la *Raccolta* si presentasse in forma semplice e ben ordinata; ed a ciò provvidero fin dal principio i compilatori con una retta distribuzione della materia eucologica e delle annesse indulgenze (6) e con fornirla di una istruzione sulle sante Indulgenze (7) e di un comodo indice (8).

Al pregio di queste interne qualità va aggiunto quello che le conferiva la medesima S. C. delle Indulgenze e SS. Reliquie, dalla quale in ultima analisi emanava. E' vero che per alcuni decenni la S. C. non vi prese parte immediata; ma voleva già dir molto per la *Raccolta* che i suoi due primi redattori appartenessero, come s'è detto, alla medesima S. C.; per cui fin d'allora si poteva legittimamente pensare che lavorassero sotto la sua guida e ispirazione. Tanto più in seguito di tempo, quando la S. C. cominciò ad intervenire direttamente, sia con dare il decreto di approvazione, sia col far preparare le nuove edizioni dal personale anonimo della sua Segreteria per poi presentarla come cosa propria: di qui infatti risultava che la *Raccolta* era una pubblicazione ufficiale, genuina ed autentica e inoltre doveva servire da tipica per tutti i lavori consimili, qualunque ne fossero le diverse sfumature (9).

A ciò fare, cioè ad attribuire pienamente a sè la pubblicazione della *Raccolta* (1877) la S. Congregazione si mosse per varie buone ragioni: qualche

---

(5) Vedi la 14ª edizione, Perego-Salvioni (1855), curata da Mons. Prinzivalli, che aveva pure curata la precedente (1849).

(6) Quest'ordine, seguito poi sempre in tutte le edizioni romane, è indicato dal loro titolo interno: « Orazioni e pie opere... poste per ordine secondo l'oggetto che riguardano » (1855), o « secondo il loro soggetto » (1877), o « secondo il loro oggetto e le date delle concessioni delle Indulgenze » (1886). Se ne discosta l'edizione già ricordata del 1810, distribuendo i vari esercizi ed orazioni secondo che ricorrono nella giornata, nella settimana, nel mese, nell'anno; il medesimo ordine è seguito nell'indice.

(7) Questo fin dalla prima edizione. Andò alquanto crescendo nelle successive edizioni; diventò poi « un catechismo completo sulle Indulgenze » nel « Manuale d'Indulgenze » Hilgers-Giambene (1899).

(8) In tutte le edizioni Perego-Salvioni (dal 1807 al 1877) e in quelle di Propaganda Fide (1877, 1886, 1898) v'è il solo indice analitico. Nel « Manuale » Hilgers-Giambene (1899) oltre all'indice analitico e all'alfabetico ve n'è uno sul genere della *Nuova raccolta* del 1810, ma più perfetto, « per servire d'indirizzo nelle varie circostanze della vita spirituale » (ivi).

(9) « Sembrava (infatti) già da gran tempo alla medesima S. Congregazione opportuno e necessario di fare una fedele, ordinata ed intera collezione di quelle preghiere e pie opere specialmente, alle quali per generali concessioni dei Sommi Pontefici sono annesse le Indulgenze, e di mandarle alla luce colla stampa ». Questo essa dichiarava già nel 1854 (15 dicembre) data del decreto d'approvazione della 13ª edizione romana (1855). Vi ritorna sopra col decreto del 1877 (3 giugno) insistendo sulla « necessitas, nedum utilitas » che « iamdiu persentiri coeperat, ut in lucem prodiret authentica atque absoluta Sylloge seu *Collectio* », che « rite accurateque complecteretur » tutte e le singole orazioni e pie opere indulgenziate.

imperfezione riscontrata nelle edizioni precedenti; il crescere delle orazioni e pie opere a cui erano annesse le Indulgenze; un criterio di maggior severità nella scelta del materiale e completezza nella redazione dell'opera; una più oculata vigilanza sulle opere similari che andavano sempre più diffondendosi anche fuori d'Italia (1).

Fu la evidente utilità pratica della *Raccolta* e la sua rispondenza ai bisogni dei fedeli cristiani, che fin dai primi passi e ne' suoi progressi (11), ma sopratutto dallo scorcio del secolo passato fino ad oggi (12), favorì la pubblicazione di opere consimili; in esse la *Raccolta* per lo più serve da base, quando pure non vi è trasferita di sana pianta, tranne la diversità della lingua.

In tal modo l'utile Collezione oltrepassò il suo novantesimo anno vantando edizioni senza fine; ma col secolo nuovo comincia per lei un periodo di vita diversa.

Il crescere e diffondersi ovunque dei Manuali privati di preghiere e pie pratiche indulgenziate ebbe per conseguenza di far sentire meno la necessità della *Raccolta;* e così avvenne che per più di trent'anni, dal 1898 al 1929, non ne fu fatta alcuna edizione integrale, ma solo apparvero di quando in quando parziali appendici contenenti le indulgenze promulgate nel frattempo (13).

Non essendo esse tutto quello che si poteva desiderare, nel 1929 l'Ufficio delle Indulgenze presso la S. Penitenzieria si assunse di redigere direttamente e pubblicò una notevole Collezione, in cui riunì tutte le orazioni e pie opere indulgenziate uscite dal 1899 in poi (14), accompagnandola con un decreto (22

---

(10)« Postrema enim *Collectio,* neque omnis imperfectionis expers videbatur, nec, quod potissimum est, omnes et singulas Indulgentias hucusque impertitas recensebat. Iamvero magni interest, ut Christifideles probe noverint, quae et quales Indulgentiae quibusve operibus una cum adiectis ad eas lucrandas conditionibus applicitae coniunctaeque fuerint ». Così il citato decreto, 3 giugno 1877, adduce i principali « rationum momenta », per approvare poi e dichiarare genuina, autentica e tipica l'edizione da sè preparata e pubblicata. Il medesimo la S. C. fa coi decreti del 1886 (24 maggio) e del 1898 (23 luglio) nel presentare le nuove edizioni accresciute ed aggiornate della *Raccolta.*

(11) Al principio con la ricordata edizione del 1810; in progresso con le edizioni ricordate dalla *Raccolta* del 1877, edizione Perego-Salvioni, e sono: in Italia a Santa Croce in Toscana (1818), a Prato (1831), a Monza (quattro edizioni a tutto il 1836), a Padova (1837), a Napoli (1844); in Francia, a Parigi (1833), a Lilla (1844), a Parigi (1876).

(12) Non potendo, nè avendo lo scopo, di seguire queste opere similari, ci limitiamo a citare, delle italiane, oltre il già ricordato « Manuale » Hilgers-Giambene, la pregiatissima « Collectio Indulgentiarum » del P. P. Mocchegiani da Monsano, O. M. Conv. (Quaracchi, 1897). Nella prefazione egli fa onorevole menzione della *Raccolta* dicendola « authentico libro, omnibus notissimo et in principaliores linguas verso », e dichiarando che la include nella sua opera.

(13) Nel 1902 dalla Tipografia di Propaganda Fide; nel 1910 dalla Libreria Ferrari e Castello ; di più nel 1929 un piccolo volume di preghiere e pie pratiche dal 1899 al 1929 (vedi *L'Osserv. Rom.,* 3 aprile 1938).

(14) Il suo titolo è questo: « Collectio precum piorumque operum quibus Romani

febbraio) in cui la dichiarava insieme autentica ed esclusiva per le Indulgenze *generali* concesse in quel periodo di tempo (15).

Per quanto importante, questa pubblicazione non rimediava ancora alla mancanza dell'antica *Raccolta;* di qui istanze di Vescovi, sacerdoti e fedeli alla Santa Sede affinchè provvedesse alla pubblicazione d'una nuova, nella quale tutte le orazioni e pie opere indulgenziate, fino alle più recenti, non solo trovassero posto, ma fossero disposte in una forma più adatta e ordinatamente rispondessero al nuovo uso e alle nuove prescrizioni che il medesimo Ufficio aveva intanto emanato al fine « ut Indulgentiarum doctrinam atque incrementa, nostra hac aetate moderarentur » (16).

L'Ufficio, corrispondendo egregiamente all'attesa, nel 1938 pubblicò una Collezione completamente rifusa, che contiene le orazioni e pie opere fino a tutto il 1937, dai Sommi Pontefici arricchite di Indulgenze, tanto quelle concesse in favore di tutti i fedeli, quanto quelle largite a vantaggio di alcuni ceti spirituali di persone: e ciò in conformità di quelle mutazioni e di quei disegni che la suprema Autorità si era proposto » (17). Come s'era fatto nel 1929, con la nuova Collezione restavano abrogate tutte le concessioni *generali* che non erano contenute nella medesima, e questa sola veniva proposta come autentica (18).

In tal modo la vecchia « Raccolta » di D. Telesforo Galli non periva, ma solamente veniva assorbita dall'ultima Collezione. Se con tale trasformazione, passando dalla redazione in lingua latina in luogo dell'italiana, essa perdeva alquanto della sua popolarità, veniva in cambio a guadagnare in dignità ed universalità, e gli stessi fedeli non ne avrebbero scapitato, sia in grazia delle numerose Collezioni private, sia anche perchè le orazioni e pie opere in essa contenute sono riportate nella lingua originale in cui furono indulgenziate.

L. P.

---

Pontifices in favorem omnium Christifidelium aut quorumdam coetuum personarum Indulgentias adnexuerunt, ab anno 1899 ad 1928 ». Vedi *Il Monitore*, 1938, p. 121.

(15) Si tratta di concessioni *generali*, cioè di indulgenze « quas omnes fideles *ubique*, omni tempore sine speciali usu rei benedictae lucrari possunt; minime autem de iis quae definitae ecclesiae visitationem postulant, neque de iis proinde quas, v. g., sacerdotes sacerdotali foederi eucharistico ascripti suis paenitentibus communicare possunt » (A. VERMEERSCH, in *Periodica de re morali*, 1929, p. 171). Il decreto abroga le sole indulgenze *generali* concesse dal 1899 al 1928 non contenute in questa Collezione.

(16) Vedi *Il Monitore*, 1929, p. 138. Il titolo è il seguente: *Preces et pia opera in favorem omnium Christifidelium vel quorumdam personarum indulgentiis ditata et opportune recognita*. Typis Vaticanis MCMXXXVIII (In-XVI, x-654 pp.).

(17) « ... preces et pia opera quae ad praesentem hanc diem a Summis Pontificibus indulgentiis ditata, ... tum ea ... quae in favorem quorumdam coetuum spiritualium hisce muneribus insignita fuerunt: idque ad normam earum immutationum atque rationum, quas suprema ipsa Auctoritas proposuerat ». Così il decreto relativo. Si noti che in questa edizione il trattatello sulle Indulgenze è stato sostituito dai canoni del Codice I. C. sul medesimo soggetto.

(18) Le concessioni *generali* abrogate si devono intendere nel senso indicato sopra.

## LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI MATRIMONI

E' stata pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 4 (31 maggio 1943) della Repubblica di San Marino la seguente legge contenente provvedimenti in materia matrimoniale:

Noi Capitani Reggenti la Serenisisma Repubblica di San Marino promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1. — L'art. 6 della legge 17 settembre 1942 è abrogato.

Art. 2. — Dal giorno della entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione, avanti l'autorità giudiziaria, di cause concernenti la nullità del matrimonio allorchè si tratta di matrimonio celebrato da un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, ovunque e da chiunque esso matrimonio sia stato contratto.

Art. 3. — L'ufficiale di stato civile sospenderà la trascrizione dell'atto di matrimonio se anche una sola delle persone contraenti risulti già legata da altro matrimonio valido agli effetti civili.

Dato dalla nostra Residenza, addì 27 maggio 1943 (1642 d. F. R.).

*Il Segretario di Stato*
*a. i. per gli Affari Interni*
GIULIANO GOZZI

*I Capitani Reggenti*
MARINO MICHELOTTI
BARTOLOMEO MANZONI BORGHESI

Il documento che pubblichiamo, richiede una nota chiarificativa.

Il 31 marzo 1939 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino fu stipulata una convenzione detta « di amicizia e buon vicinato » (ma non è difficile che avesse potuto avere ben altro movente, non essendoci affatto bisogno di simile professione), in cui all'art. 11 si leggeva: « I cittadini dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali è consentito ai nazionali... ». In apparenza nulla di più ragionevole ed... innocente si potrebbe vedere in simili parole.

Se non che da quel tempo si cominciò a chiedere al tribunale civile sanmarinese qualche sentenza in materia di nullità di matrimonio; e bastava che una delle parti si trovasse occasionalmente nel territorio della Repubblica e ivi le fosse fatta una notificazione, perchè il tribunale civile locale diventasse competente. A limitare un poco l'afflusso delle domande che ne conseguì, con la legge sanmarinese del 17 settembre 1942 fu stabilito all'art. 6 che l'autorità giudiziaria non prendesse in esame azioni per annullamento o nullità di ma-

trimoni per cittadini esteri, se non concorresse un soggiorno nel territorio di almeno sei mesi.

Il male era però che non si trattava, come sarebbe stato logico, di intervenire nei matrimoni in cui era competente lo Stato italiano, cioè dei matrimoni solamente civili, ma il detto giudice sentenziava su quelli concordatari, pretendendo di giudicare a norma del diritto canonico (la Repubblica di San Marino non ha codici), e per far vedere che non si invadeva il campo altrui, faceva distinzione tra validità del matrimonio ed effetti civili, sui quali soltanto si dichiarava competente. Tal genere di sentenze in gran parte venivano delibate dalle Corti di appello italiane. Si avevano così matrimoni concordatari regolarissimi e validi ad ogni effetto, a cui da una autorità, che nessuna competenza poteva avere sui medesimi, si toglievano gli effetti civili provenienti dalla legittima trascrizione, che però non veniva impugnata, e si concedevano diritti a non sudditi, a nome quasi di un altro Stato, che non si è mai permesso di arrivare a simili controsensi.

Quanto fosse anormale, antigiuridico ed errato un tale procedimento non c'è chi non lo veda: basta un poco di buon senso, anche senza speciale conoscenza del diritto. L'autorità ecclesiastica pertanto, in seguito alle molteplici denunzie ricevute, ha dovuto a sua volta segnalare al competente Ministero l'enorme abuso, e così è venuta fuori la legge riportata. Questa però non dichiara la propria incompetenza, ma si limita a vietare l'introduzione di nuove cause di nullità di matrimoni, che siano stati celebrati ovunque davanti a ministro del culto cattolico, nulla dice di quelle già iniziate in precedenza e non fa alcun cenno alla distinzione tra validità di matrimonio ed effetti civili, come è stato fatto nelle sentenze accennate.

E' opportuno notare infine che, dopo la caduta del fascismo, essendo cambiato il Consiglio di Reggenza della detta Repubblica, il nuovo Consiglio ha annullato tutte le leggi emanate in questi ultimi anni di regime (e quindi anche la presente), ripristinando quanto era in vigore in precedenza.

## RINASCITA DEI GIOVANI ESPLORATORI

I giornali hanno comunicato che la Presidenza Centrale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica ha ottenuto dai Superiori l'incarico di promuovere il ripristino dei Giovani Esploratori Cattolici; che i lavori preparatori proseguono alacremente e che presto sarà possibile comunicare agli interessati precise direttive.

Come è noto, la soppressione della fiorente e simpatica associazione avvenne

nel 1927 (1) e fu causa di uno dei più gravi conflitti tra il Governo fascista e il Vaticano. Riusciti vani tutti gli espedienti escogitati per trovare una via d'accordo tra le due parti, Pio XI, di s. m., prima che intervenissero autorità estranee a decretarne lo scioglimento, sciolse egli stesso la vasta organizzazione, lasciando tutti liberi di ricostituirsi secondo le nuove possibilità. Nessuno avendo approfittato nè di queste possibilità nè della libertà lasciata dal Papa, i G. E. si spensero. A quindici anni di distanza si leva l'annunzio della loro risurrezione: auguriamoci che, giovandosi dell'esperienza passata, rinascano e persistano nell'antico vigore.

Intorno all'origine dei G. E. c'informa ROMANUS in un articolo dell'*Osservatore Romano*, 29 agosto 1943, che essi nacquero a Roma (2) e che intorno al 1911, per iniziativa del prof. Colombo, insegnante di ginnastica, cominciarono a diffondersi in Italia, con intonazione laica, nel senso che negli statuti non si faceva parola di principi e di pratiche religiose.

Per questo l'iniziativa fu accolta con giuste diffidenze, le quali divennero ostilità dichiarate da parte di alcuni giornali cattolici, che denunciarono l'associazione come massonica: massonica, si noti bene, non per ragioni o circo-

---

(1) Pio XI decretò lo scioglimento dei G. E. col Chirografo al Card. Gasparri, Segr. di Stato, del 27 gennaio 1927. Ai giovani dei reparti dell'Associazione che venivano colpiti dalla legge governativa e soggetti allo scioglimento (quelli cioè dei luoghi di meno che 20.000 abitanti) scriveva: « .. abbiamo considerato che anch'essi, i cari giovani, come già il santo re David, dicano al Signore: « Se dobbiamo morire, sia per mano vostra, o Signore, piuttosto che per mano degli uomini »; e che, come ubbidendo alla voce del Vicario di Cristo benedicente si adunavano, così alla stessa voce ubbidendo e colla stessa benedizione preferiscano di sciogliersi; e disciolti li dichiariamo dalla data della presente lettera ». Quanto poi ai reparti dei centri maggiori che la nuova legge non assoggettava a scioglimento, il Papa dichiarava « di lasciar loro ogni libertà, di valersi della legge, a tale scopo dichiarandoli pienamente autonomi e liberi da ogni riguardo e vincolo di solidarietà collettiva ed ufficiale colle rimanenti organizzazioni di A. C.; liberi anche, s'intende, di continuare a chiamarsi Esploratori Cattolici, fidenti e sicuri che sempre faranno onore a quella gloriosa e santa denominazione di Cattolici... » (vedi *Il Monitore*, 1927, p. 35). Vedi pure nel *Monitore*, 1928, p. 192, il Comunicato dell'Autorità civile che dichiarava gli Esploratori cattolici « istituiti con ordinamenti premilitari e non facenti capo all'Opera Nazonale " Balilla ", e quindi in antitesi con la medesima »: il che veramente non era.

(2) L'Ab. V. BRUZZO rettificando, scrive: « Sta il fatto che i primi reparti, figuranti nell'elenco dei gruppi affigliati all'A.S.C.I., rispondono ad altrettanti reparti genovesi, i quali a loro volta non sono altro che altrettante *Gioiose* già vive e prospere in Genova nell'ambito della genovese Associazione *Juventus Juvat*, quivi costituitasi anteriormente per opera dell'insegnante delle scuole civiche Mario Mazza e della Federazione Giovanile Diocesana Genovese ».

Le *Gioiose* erano Associazioni di Giovani Esploratori sul tipo di quelle inglesi. Il maestro Mazza aveva studiato bene il metodo di Baden-Powel e si era giovato dell'esperienza dell'inglese Sir James Spenseley conosciuto in Genova (*Osserv. Rom.*, 10 settembre 1943).

stanze esterne, ma in sè stessa, nello spirito, nei metodi educativi, nelle formole, nei saluti, nei gagliardetti, ecc., e quindi cosa essenzialmente malsana.

Esaminata più a fondo la cosa, si venne in chiaro che i G. E., fondati in Inghilterra, risentivano, è vero, del clima e dello stile del paese di nascita; che in ambienti protestanti e massonici avevano assunto forme ed accenti corrispondenti; che in Italia non si poteva negare del tutto che la Massoneria e le sue filiazioni tentassero di utilizzare, od anche captare, una istituzione che riusciva gradita alle famiglie ed ai ragazzi. Tuttavia, se l'intervento massonico era possibile, l'istituzione però non era essenzialmente settaria, come, del resto, la sua storia lo dimostrava, e l'atteggiamento di cattolici dei paesi di origine; il giuoco dei segni, dei colori, delle parole d'ordine, ecc., non era che una reminiscenza dei costumi cavallereschi.

Le trattative avviate coll'egregio prof. Colombo riuscirono a questa conclusione: i ragazzi, le cui famiglie l'avessero richiesto, avrebbero potuto ascoltare collettivamente la S. Messa ed avere, forse, un Cappellano: cosa non da poco per i tempi che allora correvano, e da rimanerne soddisfatti.

Per tradurre in pratica queste conclusioni bisognava pure impegnare la Direzione dell'A. C., come di fatto avvenne; e vinte le ultime difficoltà ed appurato anche meglio lo stato delle cose, fu stabilito che i G. E. sarebbero stati fatti e sarebbero stati cattolici ed italiani. « Nacque così — conclude l'articolo — la cara e feconda milizia che tanto bene fece all'anime nel nome della Chiesa e della Patria. Spontaneamente affluirono le simpatie del Clero e del Laicato. I Parroci, sopratutto, trovarono nei G. E. la schiera scelta d'avanguardia, che consentiva loro di perfezionare la educazione spirituale dei giovani loro affidati dalle famiglie ».

---

Guida di buone letture. — Per giudicare dei nuovi romanzi che compaiono nelle vetrine, oltre la *Rivista di Letture*, il *Ragguaglio librario* e le *Segnalazioni librarie*, potranno servire i fascicoli intitolati *All'erta*, cominciati a pubblicarsi in serie dall'U. D. di A. C. I fascicoli sono distribuiti in numero di dieci per ogni serie, e ciascuno di essi offre un'esposizione completa dell'intreccio, dello spirito e delle parti più incriminate d'un romanzo. Le informazioni sono esatte ed ispirate a criteri di grande serietà. Si avverta però che esse sono riservate solo a quelle persone che per il loro ufficio si trovano nella necessità di conoscere tali libri e darne giudizi per consigliarli o no a chi ne facesse loro richiesta. Per 10 serie di 10 recensioni ciascuna, L. 50. Rivolgersi alla: *Unione Donne di Azione Cattolica* - Largo Cavalleggeri, 32 - Roma.

# DUBBI

## 9. - *Facoltà dei Cappellani militari*

### QUESTIONE

Si desidera sapere quali siano le facoltà ordinarie e straordinarie di cui godono i cappellani militari in tempo di pace e in tempo di guerra.

### SOLUZIONE

Alcune delle facoltà concesse ai cappellani militari sono riservate, la cui notizia perciò non è comunicabile. Le facoltà comunemente note e notificabili si dividono in ordinarie e straordinarie secondo che si tratta di tempo normale ovvero di tempo di guerra.

I. *Facoltà ordinarie.* — Come si legge nel libro *L'Assistenza sanitaria e spirituale nelle Forze armate* edito dall'Ordinariato Militare per l'Italia, le principali facoltà ordinarie concesse ai cappellani militari e valevoli anche in tempo di pace, sono le seguenti:

1) di binare nelle domeniche e feste di precetto per i militari (di subdelegare la stessa facoltà a sacerdoti locali sempre per utilità dei militari);

2) di celebrare la Messa all'aperto (nei cortili delle caserme, al campo, ecc.) sempre escluso ogni pericolo di irriverenza;

3) di celebrare la Messa di Natale a mezzanotte;

4) di seguire il calendario liturgico delle Suore nelle Cappelle degli ospedali in particolari solennità;

5) di fare adempire il precetto pasquale dal 15 febbraio al 30 giugno, sempre per militari;

6) di celebrare la Messa di *Requiem* o del Santo protettore dell'arma alla presenza di autorità militari, non corrispondente alla festa annotata nel calendario;

7) di applicare ed erogare le Messe binate *ad mentem Ordinarii militaris.*

II. *Facoltà straordinarie.* — Le facoltà straordinarie e valevoli solo per la durata del tempo di guerra sono le seguenti:

1) di binare, come sopra;

2) di celebrare all'aperto, come sopra;

3) di dire la Messa della SS. Trinità nelle domeniche e feste del Si-

gnore; la Messa della domenica di Risurrezione durante l'ottava di Pasqua; la Messa della Madonna nelle feste di I e di II classe; la Messa della Madonna o *tempore belli* o di *Requiem* in tutti gli altri giorni;

4) di conservare l'Eucaristia nelle cappelle dei soldati e sulle navi, salve le prescrizioni delle rubriche;

5) di udire le confessioni di tutti i fedeli (militari o civili) residenti nei luoghi della guerra, e di assolverli da tutte le censure e i casi riservati, salve le ingiunzioni volute dal diritto;

6) di assolvere in massa i combattenti nell'imminenza e nella durata del combattimento, premesso l'atto di dolore e previo avviso ai medesimi sull'obbligo esistente di fare a suo tempo la confessione intera; i fedeli così assolti possono fare la Comunione;

7) di impartire la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria usando la formola abbreviata;

8) le facoltà di cui ai numeri 5, 6, 7, valgono anche a favore degli abitanti delle città *perdurante periculo mortis* a causa delle incursioni nemiche;

9) di abbreviare, o commutare con altre preghiere, la recita dell'Ufficio divino in caso di legittimo impedimento.

III. *Elenco completo delle facoltà straordinarie.* — Le riferite facoltà straordinarie per il tempo di guerra fanno parte di un complesso maggiore di facoltà concesse dal S. Padre Pio XII con Rescritto della S. C. Concistoriale, in data 8 dicembre 1939, ai Prelati Castrensi delle Nazioni nelle quali esiste lo stato di guerra, da valere per tutta la durata del conflitto e che l'Ordinario militare subdelega ai cappellani che assistono le truppe belligeranti. Ne riferiamo l'elenco:

INDEX FACULTATUM PRO TEMPORE BELLI

1. - Sacrum bis litandi diebus dominicis aliisve festis de praecepto et, urgente necessitate, conficiendi nempe Ss.mam Eucharistiam in communem utilitatem, etiam diebus ferialibus servatis rubricis et ieiunio.

2. - Litandi Sacrum loco honesto atque decenti, etiam sub dio et in navi, remoto quovis irreverentiae periculo iustaque de causa, servatis vero cautelis, quoties Missa litatur sub dio, ad impediendam fragmentorum Ss.mae Eucharistiae dispersionem causa ventorum, ad hoc adhibito tentorio ad tria latera altaris descendente.

3. - Gaudendi personali indulto altaris privilegiati, quoties Missae sacrificium in suffragium animarum illorum, qui in bello ceciderunt, applicant.

4. - Legendi diebus dominicis et festis Domini Missam *de Ss.ma Trinitate;* per Octavam Paschalem, Missam Dominicae Resurrectionis; aliis vero festis

duplicibus I et II classis Missam *de Beata Maria Virgine,* pro diversitate temporis adsignatam; in unoquoque casu cum *Gloria* et *Credo,* addita oratione *tempore* belli; reliquis autem diebus vel enunciatam Missam *de Beata Maria Virgine* cum oratione *tempore belli,* vel Missam *tempore belli* cum oratione *de Sancta Maria,* vel Missam *de Requie.*

Quod si Missam celebrare maluerint festi vel feriae currentis et paramenta coloris ritui respondentis praesto non sint, liceat uti paramentis albi coloris.

5. - Benedicendi paramenta necnon utensilia ad sacrificium Missae necessaria, quando sacra unctio non exquiritur.

6. - Adhibendi formulam breviorem cum renovanda sit consecratio altaris portatilis.

7. Celebrandi Missam absque ministro inserviente, si hic haberi nequeat.

8. - Omittendi « Passionem » diebus quibus legi oporteat, recitando loco Evangelii ultimam tantum partem Passionis, et Dominica Palmarum Evangelium Benedictionis Palmarum.

9. - Adhibendi formulam breviorem Benedictionis Palmarum, recitando scilicet orationes « Petimus », « Deus qui dispersa », « Deus qui olivae ramum » (hic benedicuntur et distribuuntur rami) et in fine orationem « Omnipotens ».

10. - Celebrandi Missam feria V in Coena Domini.

11. - Peragendi feria VI in Parasceve sacros ritus, incipiendo tamen a detectione Crucis et, Ss. Speciebus ad altare delatis, Missam prosequendo incensationibus omissis.

12. - Permittendi ut in sacellis militibus destinatis etiam in navibus, loco tamen apto et decenti, sub peculiari vigilantia capellani militaris, Ss.mae Eucharistiae Sacramentum adservetur, dummodo altare in quo ciborium collocabitur sit decenter instructum et sacra supellectili sufficienter praeditum, ibidem Missae sacrificium semel saltem in hebdomada celebretur, eiusdem ciborii clavis caute custodiatur, lampas coram Sanctissimo indesinenter collucescat et Sacrae Species frequenter iuxta rubricas renoventur.

13. - Excipiendi sacramentales confessiones omnium fidelium, qui in exercitu militant vel exercitui quovis modo sunt addicti, captivorum, si forte et ipsi in captivitate sint detenti, et, in locis bellici territorii tantummodo, omnium fidelium ad se accedentium, eosque absolvendi ab omnibus casibus et censuris quomodocumque reservatis, iniunctis de iure iniungendis, cum onere tamen intra semestre ab absoluto bello ad Sacram Poenitentiariam pro mandatis sub poena reincidentiae recurrendi, si de censuris specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatis atque de illa, de qua in Decreto S. Poenitentiariae « Lex sacri caelibatus » diei 18 aprilis 1936 agatur. Haec autem valeant etiam pro absolutionibus impertiendis, de quibus infra n. 14.

14. - Imminenti aut commisso praelio:

*a*) meminerint sacerdotes se, licet ad confessiones non adprobatos, facultate gaudere omnes milites immediate ante praelium vel in praelio dimicantes, prout in mortis periculo constitutos absolvendi, particulari quidem absolutione, a quibusvis peccatis et censuris, iniunctis de iure iniungendis;

*b*) liceat iisdem sacerdotibus absolvere á quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant, eosque ita absolutos, ad S. Mensam Eucharisticam, per modum Viatici, admittere. Ne omittant vero poenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi;

*c*) liceat denique impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria hac formula: « *Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, Indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum vobis concedo: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen* ».

Quoniam vero occasione belli ipsae civitates, quae liberae seu apertae vocantur, aëreis incursionibus expositae inveniuntur, ne christifideles religionis subsidiis in vitae discrimine destituantur, liceat sacerdotibus, instante mortis periculo durantibus praefatis incursionibus, eosdem a quibusvis peccatis et censuris reservatis et notoriis, etiam formula generali eadem ratione de qua sub n. 14 absolvere, eisdemque impertire Benedictionem Apostolicam cum Indulgentia plenaria de qua supra.

15. - Adhibendi, in administrando Baptismate adultis, formulam pro parvulis adsignatam.

16. - Concedendi infirmis ut Ss.mam Eucharistiam quotidie recipere possint etiamsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus antea sumpserint.

17. - Reducendi divinum Officium aut illud commutandi, quando ob aliquod legitimum impedimentum recitari nequeat, in alias pias preces iuxta rerum adiuncta praescribendas.

18. - Dispensandi super lege ieiunii et abstinentiae.

19. - Concedendi ut praeceptum paschale adimpleri possit toto anni tempore.

20. - Benedicendi unico signo crucis et gratis quocumque titulo:

*a*) obiecta pietatis eisque applicandi Indulgentias Apostolicas, necnon coronis eas, quae a S. Birgitta nuncupantur;

*b*) coronas iuxta typum coronarum Ss.mi Rosarii B. M. V. confectas, eisque adnectendi Indulgentias a Patribus Crucigeris nuncupatas;

*c*) Crucifixos eisque applicandi sive sacrae *Viae Crucis* Indulgentias pro legitime impeditis a visitandis eiusdem *Viae Crucis* stationibus, sive Indulgentiam plenariam a quocumque ex fidelibus in mortis articulo constitutis lucrandam.

21. - Ditandi numismata ad hoc praescripta singulis scapularium benedictionibus ita ut eadem deferentes gratias et Indulgentias lucrentur scapularium, quin haec ex panno confecta prius receperint.

Ut vero etiam fidelibus, qui captivi sive apud exercitum sive apud civitates detinentur, pro viribus auxilium et solacium afferatur, quae Benedictus XV f. r. superiore immani bello opportune statuerat, ab Augusto Pontifice iterum praescribuntur fideliterque exsequenda mandantur.

Quapropter:

1. - Cappellani dioecesani et Vicarii castrenses seu Cappellani maiores, sub quorum iurisdictione captivi inveniuntur, quamprimum sacerdotes eligant ut curam captivorum gerant, unum aut pro necessitate plures eorum linguae satis peritos; quos, si nullum habeant intra dioecesis suae fines, ab aliis Ordinariis mutuentur. Hi vero libenter idoneos suppeditent.

2. - Sacerdotes ad id munus electi nihil reliqui faciant quod ad captivorum utilitatem tum animi tum vitae corporisque pertineat; consolentur, assideant, a necessitatibus variis — iisque interdum acerbissimis — allevent.

3. - Exquirant praesertim et percontentur, utrum litteris an alio modo, captivi familias de se certiores fecerint. Quod si negaverint se fecisse, suadeant, ut saltem apertas chartulas tabellarias (vulgo *cartoline postali*) statim mittant, quibus suos de propria valetudine doceant.

4. - Verum, si captivi aut imperitia scribendi aut ex morbo vel accepto vulnere, aut quavis alia de causa, a simili litterarum commercio prohibeantur, sua ipsi manu delecti sacerdotes, eorum vice ac nomine, caritate permoti, scribant, et diligenter studeant — opem, si casus ferat, ab Apostolicae Sedis Legatis petentes — ut epistolae eo tute perveniant quo destinantur.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 8 decembris 1939.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S. V. Santoro, *Adsessor.*

### 10. - *Della consacrazione all'Immacolato Cuore di Maria*

#### QUESTIONE

Si desidera sapere: 1) il significato preciso della consacrazione del genere umano all'Immacolato Cuore di Maria; 2) quali rapporti detta consacrazione abbia coll'oggetto proprio del culto al Cuore Immacolato di Maria.

## SOLUZIONE

II. Il Santo Padre Pio XII consacrò la Chiesa e tutto il genere umano al Cuore Immacolato di Maria una prima volta nel radiomessaggio al Portogallo in occasione del 25° delle apparizioni di Fàtima (31 ottobre 1942) e una seconda volta nella solenne funzione espiatoria e impetratoria da Lui presenziata in S. Pietro il giorno della Concezione Immacolata (8 dicembre 1942). Nel radiomessaggio Egli, ricordata la serie dei fatti prodigiosi di Fàtima, esorta la Nazione Portoghese alla riconoscenza ed alla supplica, chiudendo con una eloquente implorazione, che poi ritoccata e diffusa dappertutto è diventata la formola di consacrazione per tutti i cattolici del mondo. Il medesimo carattere di supplica ebbe la solennissima funzione in S. Pietro, in cui, dopo essersi alternati canti e preci liturgiche davanti al SS.mo Sacramento esposto all'altare della Confessione, il Santo Padre in nome di tutti lesse la formola di consacrazione.

Il carattere di supplica delle due funzioni potrebbe indurre nell'opinione che la consacrazione al Cuore di Maria fosse puramente e semplicemente una calda raccomandazione del genere umano, come di cosa tutta sua, a Lei, Madre comune di tutti, particolarmente dedicata e sacra. Di qui crediamo sia nato il dubbio che ci viene proposto.

Ma in realtà la consacrazione è qualche cosa di più. Lo lascia intendere il verbo *consecrare* usato nel radiomessaggio e nella formola; così pure il verbo *sacrare*, adoperato dal Papa nell'Enciclica « Mystici Corporis » (29 giugno 1943) dove dice: « Ipsa igitur omnium membrorum Christi sanctissima Genitrix, cuius Cordi immaculato omnes homines confidenter *sacravimus* »; ed anche l'iscrizione che si legge nella medaglia annuale del V anno del suo Pontificato: « Pius XII P. M. laniatas bello gentes immaculato Deiparae Cordi *sacrat* ». E la parola *sacrare, consecrare*, sappiamo bene che vale quanto *devovere, vovere, dicare, dedere, se obligare.*

Dichiara il Santo Padre nel citato radiomessaggio: « A Voi, al vostro Cuore Immacolato, Noi, quale Padre comune della grande famiglia cristiana, ... affidiamo, rimettiamo, *consacriamo* non solo la S. Chiesa, Corpo mistico del vostro Gesù, ... ma anche tutto il mondo...; ... siccome al Cuore del vostro Gesù *furono consacrati* la Chiesa e tutto il genere umano, ... così parimenti da oggi siano essi in perpetuo consacrati anche a Voi e al vostro Cuore Immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo, affinchè il vostro amore e patrocinio affrettino il trionfo del regno di Dio... ».

Si noti nelle riferite parole che l'odierna consacrazione viene messa in rapporto e paragonata alla consacrazione fatta da Leone XIII al S. Cuor di Gesù alla vigilia dell'anno santo, annunziata dall'Enciclica « Annum sacrum » del 25 maggio 1899, e della quale egli propose anche la formola. Ora in detta formola, che ancor oggi è di uso assai frequente, è detto: « ... Tui sumus, tui

esse volumus; quo autem tibi coniuncti firmius esse possimus, en hodie sacratissimo Cordi tuo se quisque nostrum sponte *dedicat...* ». Nella medesima Enciclica di Leone XIII si leggono frasi come queste: « communitatem generis humani *devovere* augustissimo Cordi Iesu »; « *devovendi* se singillatim civitatibus data facultas volentibus »; « consentaneum est *dicare se* Cordi eius augustissimo: quod nihil est aliud quam *dedere* atque *obligare se* Iesu Christo »; « tot millium idem *voventium* animorum significationes »; « commendamus et... *dedicamus* »; per cui la consacrazione viene detta anche « *devotio* voluntaria », « *devotio* voluntate suscipienda », « cunctis profutura *devotio* », e l'atto con cui essa si compie viene chiamata da Leone XIII « amplissimum maximumque obsequii et pietatis testimonium » (1): cosa che non si può certamente dire di una semplice, per quanto istantissima, supplica e raccomandazione.

In breve, l'atto del Santo Padre non fu una semplice raccomandazione al Cuore di Maria, ma una vera e propria consacrazione, dedizione, obbligazione della Chiesa e dell'umanità, in cui ciascuno resta impegnato, per quello che dir si voglia, è il suo Cuore fisico, corporale, carneo.

II. Intorno all'oggetto proprio del culto verso il Cuore Immacolato di Maria, fissiamo i punti su cui i teologi sono tutti d'accordo (2):

1. - L'oggetto adeguato o generale di detto culto è la stessa persona di Maria, Madre di Dio; l'oggetto materiale, parziale, o speciale, o mediato che dir si voglia, e il suo Cuore fisico, corporale, carneo.

2. - Il cuore carneo di Maria è oggetto di culto speciale in quanto è simbolo dell'amore di Lei verso Dio, Gesù Cristo e gli uomini; in modo più generale in quanto è simbolo di tutta la personalità morale della Madre di Dio, vale a dire di tutto il complesso di grazie, virtù e privilegi di cui fu da Dio arricchita e dei meriti da Lei acquistati nell'esercizio di tali virtù; o ancora in quanto il Cuore di Maria è il simbolo della sua vita interiore.

3. - Il triplice amore di Maria e, in genere, tutto il complesso delle sue virtù, grazie, doni e meriti costituenti la sua vita interiore, sono l'oggetto spirituale speciale del culto al suo Cuore Immacolato.

4. - Fondamento di detto culto è la sua divina maternità, per la quale essa appartiene all'ordine ipostatico nel modo più stretto che sia possibile ad

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1899, p. 136, 206 s.

(2) Si possono consultare in proposito: DUBLANCHY, *Dévotion au Coeur de Marie* in « Dictionn. de Theol. Cath. », III, p. 351-354; H. I. NIX, *Cultus SS. Cordis Iesu et purissimi Cordis B. V. Mariae*, p. 179 ss.; E. CAMPANA, *Maria nel culto cattolico*, 1933, II, p. 169 ss. Questi ed altri autori, oltre ad esporre la dottrina sulla natura del culto del Cuore di Maria, descrivono più o meno ampiamente i suoi inizi e progressi. Ma questo non è il luogo, nè il momento di soffermarcisi.

umana creatura; e questo fondamento manca del tutto alla persona degli altri santi, compreso S. Giuseppe, suo castissimo sposo.

5. - Di qui appare chiaro che il culto al Cuore di Maria è analogo a quello reso al Cuore di Gesù. E' analogo, ma non eguale, essendovi tra i due culti tutta la distanza che corre tra il culto di dulìa (iperdulìa nella SS. Vergine) e il culto di latrìa. Il solo Cuore di Gesù è divino e quindi degno di culto assoluto e supremo, anche facendo astrazione dal suo carattere di simbolo dell'amore. Il Cuore di Maria invece sembra non aver praticamente altro titolo ad un culto speciale, tranne il suo valore di simbolo. Di qui ne consegue che nel culto del Cuore di Maria il cuore fisico non ha quella preponderanza che il cuore carneo di Gesù, in grazia della unione ipostatica, ha nel culto del Sacro Cuore.

Posti questi principi, non sarà difficile trovare nella consacrazione al Cuore di Maria gli elementi essenziali del relativo culto. La stessa frase « Cuore immacolato » non esprime forse la immacolatezza della Vergine e, insieme con essa, tutte le virtù, i privilegi e i doni di cui Ella fu adorna? Vi è pure raffigurata la sua carità in genere e primieramente e principalmente la carità verso Dio e verso il proprio divin Figlio. Nei motivi e circostanze che mossero il Santo Padre a fare la consacrazione troviamo indicata la tenera dilezione e misericordia di Maria verso gli uomini, come anche la sua maternità spirituale universale, che è il fondamento del suo triplice amore e del culto al suo Cuore. Finalmente, per non dire d'altro, nell'atto e nel documento pontificio troviamo l'aperta allusione all'analogia tra il culto del Cuore di Gesù e quello del Cuore di Maria, come vi si trova l'avvicinamento delle circostanze che portarono alla doppia relativa consacrazione.

Questo può bastare al caso nostro, data la natura occasionale dell'atto e del documento di cui ci occupiamo, nel quale perciò non si può pretendere di trovare nè una definizione dogmatica nè un trattato teologico sul culto del Cuore Immacolato di Maria.

L. P.

## 11. - *Preghiere dopo la S. Messa*

### QUESTIONE

Una Comunità di Suore (di voti semplici) ha caritatevolmente ospitato nella propria Casa molte (una trentina) Suore dai voti solenni (Clarisse) di un convento distrutto dai bombardamenti aerei. La clausura, nella casa ospitale, è relativa sebbene le claustrali vivano completamente separate e a sè. Compiono gli esercizi di pietà in una cappellina a parte; ma debbono necessariamente scendere in chiesa all'unica S. Messa celebrata per le Suore ospiti

e del popolo. Il celebrante, o cappellano, alla fine di detta S. Messa omette le tre *Ave Maria,* ecc. imposte da Leone XIII motivando la omissione con la ragione che le Suore Clarisse hanno diritto alla Messa Conventuale; ora la Messa Conventuale anche se è letta esclude le tre *Ave, Maria,* ecc.; dunque non si dicono; tanto più che non *constituunt actum liturgicum.*

Il cappellano porta come documento il decreto del 10 giugno 1913 della S. R. C. Non va dimenticato che (a giudizio dell'Ordinario donde provengono le Suore Clarisse) tale situazione dovrà certamente durare per parecchi anni. anche dopo la fine della guerra. Si domanda: dette preghiere si debbono omettere o no?

## SOLUZIONE

Ci sembra di poter rispondere, senza timore di errare, che le tre *Ave, Maria,* ecc. si debbono recitare.

La S. Messa viene celebrata secondo il calendario della Chiesa e praticamente (per privilegi pontifici) detto calendario è quello della Comunità religiosa maschile dalla quale sono dirette le Suore ospitanti. Che vi assistano le povere Suore Clarisse è *per accidens;* e la loro assistenza non cambia la natura della Messa che prima della loro venuta non era conventuale, come tale non sarà dopo la loro dipartita.

Pensiamo poi che non si possa addurre il decreto del 20 (non del 10) giugno 1913 (n. 4305) della S. R. C.; questo parla di Ss. Messe celebrate per altre occasioni: prima Comunione, ecc. Piuttosto, nel caso delle Messe conventuali lette, si potrebbe ricorrere all'altro decreto n. 3697, VII, nel quale è detto che: « Missae conventuales sine cantu considerari *possunt* veluti solemnes... quoad preces in fine Missae ex mandato Leonis XIII. ». Abbiamo sottolineato il *possunt* perchè da vari autori (per es. il Sawicki, *De Missa conventuali,* a. 1938, p. 131) si ritiene che non sia obbligatorio dirle: « Preces post Missam conventualem, etsi sit lecta, ut generatim in religionibus, omitti possunt... ».

Che le tre *Ave, Maria,* ecc. non *costituunt actum liturgicum* sotto qualche punto di vista è vero. Ma è vero anche che sono preghiere ordinate dalla S. Sede, la quale è assistita dallo Spirito Santo in Leone XIII, Pio XI come lo era in S. Pietro. E sebbene la recita di queste preghiere faccia ancora arricciare il naso a varii liturgisti (i quali colla scusa dell'antico trascurano il presente) ciò non toglie di pensare e di credere che il Signore abbia ispirato ai Sommi Pontefici tali preghiere, come aveva assistiti gli altri nell'ordinamento del culto e della S. Messa.

Infine ci pare che sarebbe più utile spiegare il santo motivo pel quale attualmente si recitano queste preghiere. Come è noto Pio XI nella allocuzione « *Indictam ante* » tenuta nel Concistoro segreto del 30 giugno 1930 (1) disse

(1) Vedi *Il Monitore,* 1930, p. 218.

« ... stabiliamo che quelle preci che il nostro antecessore, di felice memoria, Leone XIII comandò che si recitassero dopo la Messa dai sacerdoti e dai fedeli, siano dette a questa particolare intenzione e cioè per la Russia. Di ciò i Vescovi ed il clero regolare e secolare abbiano cura di rendere informato il loro popolo e quanti sono presenti al Santo Sacrificio, nè manchino di richiamare spesso quanto sopra alla loro memoria ». Se questa grande e sventurata nazione si convertirà, come ha promesso la Vergine Immacolata a Fàtima, non sarebbe una buona opera avervi contribuito anche con una sola *Ave, Maria* in più?

G. P.

### 12. - *La devozione dei quindici sabati*

*D.* In che tempo si può praticare la devozione dei quindici sabati del SS. Rosario?

*R.* La devozione dei quindici sabati si può praticare in qualsiasi tempo dell'anno. Più opportunamente si pratica nei quindici sabati precedenti la festa del Rosario, che cade la prima domenica di ottobre.

Chi non può offrire il sabato alla Vergine ha facoltà di praticare questa devozione la domenica; allora egli sceglierà le quindici domeniche precedenti la prima di ottobre (P. Pio Ciuti, O. P., *I quindici sabati del Rosario*, Napoli, D'Auria, 1940).

Libertà, carità e Patria. — « Studiamoci di fare il bene ed insegnare il bene colla parola e coll'esempio, nella giustizia e nella carità: sopratutto, nella carità. Questo è anche il miglior modo di servire la patria. Si grida alla libertà, termine prismatico dalle cento faccette, sulle quali ciascuno vede quello che gli fa comodo e che giustificò in passato e che giustifica oggi, le più pesanti catene della servitù. Se invece d'invocare tanto la libertà, s'invocasse di più l'onestà, la giustizia, la carità, si farebbe il vero e il migliore patriottismo. Il mondo non conosce queste dottrine, le disprezza come cose sorpassate, ed ama meglio giocare sull'equivoco di patria ed egoismo. Ma noi sacerdoti dobbiamo sapere che la verità è eterna, come è eterna la virtù, e, in questa vita, siamo consci di essere più patriottici di quanti altri, dalla piazza e dalle tribune, inneggiano alla libertà ed alla patria ». (S. E. Mgr. Giacomo Rosso, in *Riv. Dioces. Cuneese*, 1843, p. 51).

Aumento rette di ricovero. — Previa autorizzazione ministeriale è consentito ad ospedali e altri istituti di ricovero l'aumento delle rette che non siano state elevate negli anni 1941 e 1942 (Circol. telegr. Minist. Int. Direz. Gen. Sanità Pubbl. n. 95 220, 30 dicembre 1942).

# LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

## NORME SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME

(Legge 3 dicembre 1942 - *Gazz. Uff.* 1° febbraio 1943)

### TITOLO I. - *Disposizioni generali.*

Art. 1. — La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè dell'autenticità della firma stessa.

La legalizzazione riguarda: *a*) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere nello Stato; *b*) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero; *c*) le firme apposte su atti o documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato.

Art. 2. — Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui, la cui firma si legalizza. Il funzionario legalizzante deve apporre la propria firma per esteso, indicando, fra parentesi, con timbro, il suo cognome e nome.

### TITOLO II. - *Atti posti in essere nello Stato da valere nello Stato.*

#### Capo I. - *Obbligo della legalizzazione.*

Art. 3. — Le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del Comune di residenza di chi li ha firmati, salve le esenzioni contemplate dalla presente legge o da norme particolari e le disposizioni di cui al seguente art. 8.

Art. 4. — Agli effetti di stabilire se sia o meno obbligatoria la legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali, nonchè da esercenti professioni ed arti, gli uffici pubblici, ai quali detti atti e documenti vengono prodotti, accerteranno quale sia il luogo di provenienza dell'atto in relazione al luogo di presentazione.

E' *luogo di presentazione* la sede dell'ufficio pubblico presso il quale l'atto o documento dovrà avere effettivamente impiego.

Art. 5. — Agli effetti della legalizzazione gli atti e documenti posti in essere nel Regno — nell'interesse di regnicoli o di connazionali — da un console estero residente nel Regno, e da usarsi solamente nel Regno, sono equiparati agli atti e documenti posti in essere dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali, di cui al precedente art. 3.

Art. 6. — Salve particolari disposizioni, è facoltativa la legalizzazione delle firme dei pubblici funzionari e pubblici ufficiali apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, che si facciano valere nello stesso Comune o territorio, compreso nella giurisdizione o nella circoscrizione territoriale dell'ufficio cui appartiene il pubblico funzionario o il pubblico ufficiale del quale recano la firma.

Art. 7. — A norma del prec. art. 3, le firme apposte da pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonchè dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie e estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzati, a seconda della natura degli atti o certificati e dell'autorità che li ha rilasciati e sottoscritti: dal Governatore di Roma; dai Prefetti; dai capi dei Collegi giudiziari; dai presidenti di tribunale o da cancellieri da essi delegati, dai Procuratori del Re Imperatore, dai Pretori; dai capi degli Uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi propria giurisdizione territoriale, sia provinciale che compartimentale, determinata da leggi o da decreti; dai podestà.

In particolare sono soggette a legalizzazione:

1) del *Prefetto*:

*a*) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai capi degli Uffici gov. di ogni ordine, esclusi quelli di cui ai numeri seguenti, con sede nella provincia, non aventi poteri giurisdizionali, sempre che detti atti e certificati debbano valere fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione territoriale compartimentale o regionale dell'ufficio governativo;

*b*) le firme apposte dai Podestà su atti e certificati (atti di notorietà, certificati di buona condotta, stati di famiglia, attestati di identità personale, ecc.) posti in essere da essi podestà quali capi dell'Amm. comunale, o su atti e certificati posti in essere in qualità di presidenti degli Enti com. di assistenza, nonchè le firme apposte su atti e certificati dai presidi delle provincie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia;

*c*) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati o eletti dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, con sede nella provincia, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui opera l'associazione sindacale;

*d*) le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati od eletti dagli organi sindacali di categoria con sede nella provincia, appartenenti alle Federazioni e Sindacati nazionali rispettivi, ovvero dai dirigenti delle Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui operano detti organi;

*e*) le firme apposte da rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici

su atti e certificati relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione dei sindacati stessi;

2) del Prefetto, quale *presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni*:

*a*) le firme apposte dai direttori degli Uffici prov. delle corporazioni su atti e certificati da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

*b*) le firme apposte dagli agenti di cambio su atti e certificati da essi posti in essere e vidimati, e da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;

3) del *Presidente del tribunale* o del cancelliere da lui delegato o del pretore competente per territorio:

*a*) le firme degli ufficiali di stato civile, dei cancellieri dei tribunali e di ogni altro depositario degli originali di registri dello stato civile, apposte su atti, certificati, copie ed estratti, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene l'ufficio di stato civile, che li ha rilasciati;

*b*) le firme dei notai e dei conservatori degli archivi notarili, quando siano apposte su atti, certificati, copie ed estratti dei quali si debba fare uso fuori del distretto del Consiglio notarile;

*c*) le firme dei segretari comunali e provinciali, apposte sulle copie dei contratti da essi rogati in forma pubblica amministrativa, nonchè le firme apposte dai segretari comunali sui protesti cambiari, quando di tali atti e protesti cambiari si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del tribunale;

*d*) le firme dei R. conservatori dei Registri immobiliari apposte su atti, certificati, copie ed estratti relativi ad iscrizioni e trascrizioni sui registri immobiliari, quando di detti atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione dell'ufficio ipotecario;

4) del *Pretore* o del capo del Collegio giudiziario o del magistrato all'uopo delegato: le firme dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli ufficiali giudiziari, apposte su atti e copie di essi, sugli estratti e sui certificati, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale della Pretura o del Collegio giudiziario, presso i quali i detti funzionari ed ufficiali giudiziari esercitano le loro funzioni;

5) del *Procuratore del Re Imperatore*:

*a*) le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione apposte su atti, certificati, copie ed estratti da usarsi fuori della giurisdizione territoriale della procura del Re Imperatore;

*b*) le firme apposte dal segretario della Regia procura sui certificati del casellario giudiziario da usarsi fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene il segretario che li ha posti in essere;

*c*) le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti dei Conser-

vatori del pubblico registro automobilistico, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della provincia, in cui ha sede il Conservatore;

*d*) le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici di categoria su atti e certificati relativi alla iscrizione negli albi professionali, esclusi quelli relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di detti atti e certificati si debba fare uso fuori del territorio della circoscrizione di tali sindacati;

6) dell'*Intendente di finanza*, le firme apposte su atti, certificati, copie ed estratti, esclusi quelli di cui alla lettera *d*) del precedente n. 3, rilasciati dai capi degli Uffici finanziari con sede nella provincia, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione compartimentale, dell'Ufficio finanziario che li ha posti in essere;

7) del *Provveditore agli studi*, le firme apposte sui certificati di studio dai capi delle scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, nonchè le firme apposte sui diplomi originali dai commissari governativi o dai capi delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, da usarsi fuori della provincia, in cui ha sede l'Istituto;

8) del *Governatore di Roma*, o del *Podestà*, le firme apposte dai segretari comunali e degli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi a qualunque ufficio pubblico fuori del comune.

La firma del Podestà a sua volta deve essere legalizzata dal Prefetto, se l'atto o certificato legalizzato deve essere prodotto fuori della circoscrizione della provincia.

## LEGISLAZIONE CIRCA GLI SFOLLAMENTI

### Direttive per lo sfollamento

*Circ. Min. Interno* (*Direz. Gen. Serv. Guerra*) n. 4533-342, in data 20 marzo 1943.

1) Lo sfollamento deve essere limitato alle famiglie che, a seguito di offese belliche, sieno rimaste senza tetto e sempre quando non sussista la possibilità di ricoverarle in altri locali disponibili della stessa località incursionata, dando in queste sistemazioni la procedenza alle persone che abbiano obblighi di lavoro alla produzione bellica.

2) Può essere consentito l'allontanamento delle persone che dispongano dei mezzi necessari per trasferirsi e sistemarsi altrove.

3) Nella forma che sarà ritenuta più adatta, dovrà procurarsi di suscitare nell'animo del popolo l'orgoglio di sentirsi custode e difensore delle proprie case, delle proprie aziende, delle proprie città, avvicinandolo sempre più, in un comune alto sentimento di civismo e di sacrificio, ai combattenti che tutto offrono e tutto sopportano per i supremi ideali della Patria in armi.

4) Al fine di rendere questa azione di propaganda e di persuasione aderente alla realtà dei fatti e, sopratutto, per dare alle popolazioni la sensazione precisa dell'interessamento tangibile e della premurosa sollecitudine da parte degli organi responsabili nell'affrontare ed attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze derivanti da offese belliche ai centri urbani, è indispensabile ed urgente adottare una serie di concrete provvidenze e, particolarmente:

*a*) intensificare l'organizzazione dei ricoveri pubblici, privati ed industriali per assicurare — con il rafforzamento di quelli esistenti e con la costruzione di nuove opere — la maggiore possibile protezione alle popolazioni contro le offese aeree. Sarà cura del Ministero di potenziare le forniture dei materiali vari occorrenti, compresa quella dei carburanti e di dare l'assistenza necessaria per l'afflusso della mano d'opera in quelle provincie nelle quali dovesse difettare;

*b*) procedere alla requisizione degli appartamenti sfitti per destinarli alle famiglie rimaste, eventualmente, senza tetto a seguito di bombardamenti aerei;

*c*) stimolare e facilitare l'esodo volontario dei vecchi, degli ammalati e delle donne inabili al lavoro procurando di sistemarli nell'ambiente della propria provincia ed, eventualmente, in quelle viciniori, mediante l'utilizzazione di alberghi, ville e di ogni altro adatto locale di uso collettivo;

*d*) per disporre il trasferimento degli ospedali, nel caso che vengano gravemente colpiti, precettando e requisendo alberghi, ville ed altri edifici pubblici e privati;

*e*) preordinare lo spostamento in altre zone della stessa città degli uffici pubblici in guisa che il loro funzionamento non abbia a subire interruzioni di sorta. — Ove sia ritenuto assolutamente necessario, e sentiti i Prefetti competenti, potrà essere consentito, eccezionalmente, di trasferire in altre località gli uffici pubblici aventi sede nelle città danneggiate da incursione aerea nemica. — Parimenti è consentito, per misure precauzionali, il trasferimento nell'ambito della stessa Regione degli uffici pubblici aventi giurisdizione regionale;

*f*) predisporre l'organizzazione di forni di fortuna e la costituzione di scorte di viveri in varie località in modo da assicurare i servizi alimentari più essenziali;

*g*) continuare l'assistenza ai minori stimolando le famiglie ad allontanarli dai centri più soggetti ad offese belliche.

### Assistenza agli sfollati

*Circ. Min. Interno* (*Ispett. Serv. di guerra*) n.. 26179-349-1, del 4 dicembre 1942

1. - L'assistenza per gli sfollati dovrà limitarsi agli accertati bisogni e per un periodo strettamente necessario, promuovendo soprattutto e con ogni mezzo idoneo le possibilità di lavoro e di vita del gruppo familiare.

2. - A tale assistenza sarà provveduto localmente predisponendo una organizzazione da Voi promossa e controllata. I sussidi erogati dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario, sino a quando cioè non si sia realizzata la sistemazione degli sfollati stessi ed il loro avviamento al lavoro. La misura dei sussidi non dovrà, di massima, superare quella prevista per i soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari chiamati alle armi, e per l'erogazione vi avvarrete delle somme raccolte dalle iniziative locali; ove queste non fossero sufficienti, dei fondi da richiedere a questo Ispettorato per i servizi di guerra.

I *Podestà* in ogni Comune sono i soli responsabili di tutta la organizzazione di ricezione e sistemazione e assistenza degli sfollati.

3. - Dovrà essere svolta in ogni Comune una efficace opera preventiva per facilitare la ricerca di alloggi e per contenere le richieste di canoni di affitto, reprimendo ogni abuso.

4. - Uguale, severo controllo dovrà essere esercitato per reprimere ogni eventuale esosa richiesta di compenso per mezzi di trasporto privati.

5. - Qualora particolari circostanze lo rendano necessario, siete autorizzati a consentire, esclusivamente per la sistemazione degli sfollati ed in linea provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva, l'attività di esercizi alberghieri ad apertura stagionale di tutte le località climatiche ed idrotermali, eccettuati naturalmente quegli alberghi che sono già precettati e a disposizione di questo Ministero.

6. - L'assistenza per la sistemazione in alloggi degli sfollati potrà essere integrata anche con la corresponsione ai bisognosi di un sussidio straordinario nella misura strettamente necessaria. Si potrà anche servirsi, in un primo momento, di pensioni di categoria inferiore.

7. - Le aliquote di posti di alberghi nelle stazioni climatiche di Chianciano, Salsomaggiore, Montecatini, Rimini, Fiuggi e Viareggio, già tenute a disposizione di questo Ministero, non possono essere utilizzate senza preventiva autorizzazione ministeriale.

8. - Potranno eccezionalmente, e solo quando se ne ravvisi l'assoluta necessità, essere forniti agli sfollati oggetti di vestiario di cui risultino sprovvisti nella misura strettamente indispensabile. Non dovranno essere distribuiti letti od oggetti letterecci. Anche la spesa per tali erogazioni graverà, ove le offerte per iniziative locali non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, su questo Ispettorato per i servizi di guerra, cui occorre rivolgere la richiesta di fondi.

9. - Devesi curare che gli sfollati abbiano, lungo l'itinerario che percorrono e negli scali ferroviari di destinazione, la necessaria assistenza mediante posti di ristoro, che dovranno essere predisposti con la collaborazione degli organi del Partito.

10. - Il passaggio e l'arrivo di gruppi di sfollati dovranno essere preceduti da tempestive segnalazioni telegrafiche o telefoniche ai Prefetti delle Provincie di transito e di ricezione.

11. - I Prefetti delle Provincie di ricezione dovranno segnalare a questo Ministero nei giorni di movimento il numero complessivo degli sfollati giunti nella provncia, indicando la località di provenienza.

12. - Agl sfollati bisognosi potranno essere forniti i mezzi di viaggio con concessione della tariffa speciale per indigenti, facendo gravare la spesa sul fondo di questo Ispettorato (1).

13. - Salvo casi di accertata necessità, si dovrà impedire che gli sfollati rientrino nelle città colpite dall'offesa nemica. Ai bisognosi che debbono tornare temporaneamente sui luoghi colpiti per il ritiro degli effetti d'uso o perchè vi rientrano per necessità di lavoro dopo avere accompagnato i familiari, potranno essere concessi fogli di via e mezzi di viaggio (2).

14. - In caso di accertata necessità dovuta alla morte o alla inabilità del capo famiglia o delle persone abili al lavoro o per la perdita dell'unico cespite di guadagno, i colpiti e le rispettive famiglie possono avere, a carico di questo Ispettorato, una assistenza a carattere continuativo, fino a quando non venga emesso il provvedimento relativo alla liquidazione della pensione o al risarcimento del danno. La misura del sussidio è lasciata al prudente criterio dei Prefetti, tenuto conto della condizione sociale, economica e finanziaria dei sinistrati, misura però che non deve mai superare le L. 15 per il capo famiglia, L. 10 per la moglie, L. 6 per ogni figlio o congiunto a carico.

A tutela dell'erario dello Stato ed ai termini dell'art. 22 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, le somme concesse ai danneggiati devono essere denunciate dalle Prefetture alle Intendenze di finanza prchè se ne tenga conto al momento della liquidazione dei danni.

15. - L'assistenza medico-chirurgica agli infortunati da incursioni nemiche è assunta dall'Opera Naz. Invalidi di guerra. Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite con la circ. 25 febbraio u. s. n. 11434.

16. - Per lo sfollamento dei bambini dai centri urbani esposti ad offese nemiche, il criterio di assistenza rientra nel quadro generale delle norme sopradette, tenendo presente che tale sfollamento ha carattere volontario, e deve essere attuato soltanto a richiesta delle rispettive famiglie, che saranno opportunamente interpellate dagli organi del Partito.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

*Direttore responsabile*: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803